CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 14 novembre 2011 (OR. en)

16275/11

Fascicolo interistituzionale: 2010/0360 (NLE)

AUDIO 61
MI 540
TELECOM 163
CATS 104
COJUR 25
OC 13

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato ORIENTAMENTI COMUNI Termine per la consultazione: 23.11.2011

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 16 luglio 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in seno al Consiglio d'Europa, a nome della Comunità europea, una convenzione sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato.

(2) La convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (la "convenzione") è stata adottata dal Consiglio d'Europa il 24 gennaio 2001.

(3) La convenzione realizza un quadro normativo quasi identico a quello stabilito dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato[1].

(4) La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2003 ed è aperta alla firma dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(5) La firma della convenzione permetterebbe di contribuire ad estendere l'applicazione di disposizioni simili a quelle della direttiva 98/84/CE al di là delle frontiere dell'Unione e di istituire un diritto dei servizi ad accesso condizionato che sarebbe applicabile in tutto il continente europeo.

---

[1] GU L 320 del 28.11.98, pag. 54.

(6) Con l'adozione della direttiva 98/84/CE l'Unione ha esercitato le sue competenze a livello interno nei settori coperti dalla convenzione, salvo per quanto concerne gli articoli 6 e 8, nella misura in cui l'articolo 8 riguardi le misure ai sensi dell'articolo 6. La convenzione dovrebbe pertanto essere firmata sia dall'Unione e che dai suoi Stati membri.

(7) È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva di conclusione di tale convenzione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, la convenzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

TRADUZIONE

CONVENZIONE EUROPEA
SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DEI SERVIZI
AD ACCESSO CONDIZIONATO E DI ACCESSO CONDIZIONATO

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari della presente convenzione,

considerando che il Consiglio d'Europa è chiamato a realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri;

basandosi sulla raccomandazione n. R(91)14 del Comitato del Ministri sulla protezione giuridica dei servizi televisivi codificati;

considerando che la pirateria di decodificatori di servizi televisivi codificati continua a costituire un problema in tutta l'Europa;

constatando che dall'adozione della raccomandazione sopraccitata sono apparsi nuovi tipi di servizi e di dispositivi di accesso condizionato, nonché nuove forme di accesso illegale a questi ultimi;

constatando la grande disparità che esiste negli Stati europei in materia di legislazione sulla protezione dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato;

constatando che l'accesso illecito minaccia la vitalità economica degli organismi che forniscono dei servizi di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione e, di conseguenza, può pregiudicare la diversità dei programmi e dei servizi offerti al pubblico;

convinti della necessità di seguire una politica comune volta a proteggere i servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato;

convinti che sanzioni penali, amministrative o di altro tipo possano essere efficaci nella prevenzione delle attività illecite contro i servizi ad accesso condizionato;

ritenendo che si dovrebbe prestare particolare attenzione alle attività illecite svolte a scopo commerciale;

tenendo conto degli strumenti internazionali esistenti che contengono disposizioni relative alla protezione dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo

La presente convenzione concerne i servizi di radiodiffusione e i servizi della società dell'informazione forniti a pagamento e ad accesso condizionato o di accesso condizionato. Lo scopo della presente convenzione è rendere illecito sul territorio delle parti una serie di attività che permettono l'accesso non autorizzato a servizi protetti e di ravvicinare le legislazioni delle parti in questo settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione s'intende per:

a) «servizio protetto», uno dei seguenti servizi, purché sia fornito a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato:

- trasmissioni televisive, come definite all'articolo 2 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera modificata;
- servizi di radiodiffusione sonora, vale a dire programmi radiofonici destinati al pubblico, trasmessi via cavo o via etere, ivi incluso via satellite;

– servizi della società dell'informazione, intesi come servizi forniti per via elettronica, a distanza e su richiesta individuale del destinatario dei servizi;

oppure la fornitura di un accesso condizionato ai servizi succitati, considerata come un servizio indipendente;

b) «accesso condizionato», ogni misura e/o dispositivo tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile a uno dei servizi menzionati al paragrafo a) del presente articolo sia subordinato ad autorizzazione preliminare e individuale;

c) «dispositivo di accesso condizionato», apparecchiature, software e/o dispositivi concepiti o adattati al fine di fornire l'accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a del presente articolo;

d) «dispositivo illecito», apparecchiature, software e/o dispositivi concepiti o adattati al fine di fornire l'accesso in forma intelligibile ad uno dei servizi menzionati al paragrafo a) del presente articolo senza l'autorizzazione del fornitore di servizi.

Articolo 3

Beneficiari

La presente convenzione si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche che offrono un servizio protetto, come sopra definito all'articolo 2, lettera a), indipendentemente dalla loro nazionalità e dal fatto che rientrino o meno nella competenza di una delle parti.

SEZIONE II

ATTIVITÀ ILLECITE

Articolo 4

Reati

Le seguenti attività sono considerate illecite sul territorio di una parte:

a) la fabbricazione o la produzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

b) l'importazione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

c) la distribuzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

d) la vendita o il noleggio a fini commerciali di dispositivi illeciti;

e) il possesso a fini commerciali di dispositivi illeciti;

f) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;

g) la promozione commerciale, il marketing o la pubblicità in favore di dispositivi illeciti.

In qualsiasi momento, ogni parte può, con una dichiarazione indirizzata alla segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che riterrà illegali anche altre attività diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 del presente articolo.

SEZIONE III

SANZIONI E MEZZI DI TUTELA

Articolo 5

Sanzioni per le attività illecite

Le parti adottano misure per rendere le attività illecite di cui all'articolo 4 passibili di sanzioni penali, amministrative o di altro tipo. Tali misure sono effettive, dissuasive e proporzionate al potenziale impatto dell'attività illecita.

Articolo 6

Misure di confisca

Le parti adottano le misure appropriate che potrebbero rendersi necessarie per permettere il sequestro e la confisca dei dispositivi illeciti o di materiale promozionale, di marketing o pubblicitario utilizzato per commettere un delitto, nonché la confisca di tutti i profitti o guadagni finanziari derivanti dall'attività illecita.

Articolo 7

Procedimenti civili

Le parti adottano le misure necessarie per assicurare che i fornitori di servizi protetti i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita di cui all'articolo 4, abbiano accesso a mezzi di tutela adeguati, compresa la possibilità di promuovere un'azione per il risarcimento del danno e ottenere un'ingiunzione o altro provvedimento cautelare e, ove opportuno, chiedere che i dispositivi illeciti siano eliminati dai circuiti commerciali.

SEZIONE IV

ATTUAZIONE E MODIFICHE

Articolo 8

Cooperazione internazionale

Le parti si impegnano ad assistersi reciprocamente per l'attuazione della presente convenzione. Conformemente alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti in materia di cooperazione internazionale nell'ambito penale o amministrativo e al loro diritto interno, le parti si accordano reciprocamente sulle più ampie misure di cooperazione nelle inchieste e nei procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali o amministrativi stabiliti conformemente alla presente convenzione.

Articolo 9

Consultazioni multilaterali

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione e successivamente ogni due anni, e in ogni caso ogni qual volta una parte lo richiede, le parti procedono a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa, al fine di esaminare l'applicazione della presente convenzione e l'opportunità di effettuare una revisione o un ampliamento di alcune delle sue disposizioni, in particolare per quanto concerne le definizioni di cui all'articolo 2. Tali consultazioni avvengono durante riunioni convocate dal segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Ogni parte può farsi rappresentare alle consultazioni multilaterali da uno o più delegati. Ogni parte ha diritto di voto. Ogni Stato parte della presente convenzione dispone di un voto. Sulle questioni di sua competenza, la Comunità europea esercita il suo diritto di voto ed esprime un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono parte della presente convenzione. La Comunità europea si astiene se la votazione riguarda una questione che non rientra nella sua competenza.

3. Ogni Stato di cui all'articolo 12 paragrafo 1, o la Comunità europea, che non è parte della presente convenzione, può farsi rappresentare alle riunioni di consultazione da un osservatore.

4. Dopo ogni consultazione, le parti sottopongono al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione e sul funzionamento della presente convenzione, corredato, se lo ritengono necessario, da proposte di modifica della convenzione.

5. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, le parti stabiliscono un regolamento interno delle riunioni di consultazione.

Articolo 10

Modifiche

1. Ogni parte può proporre modifiche alla presente convenzione.

2. Ogni proposta di modifica è notificata al segretario generale del Consiglio d'Europa che la comunica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato a aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13.

3. Ogni modifica proposta conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo precedente è esaminata, entro sei mesi a decorrere dalla data di trasmissione del segretario generale, in occasione di una riunione di consultazione multilaterale durante la quale tale modifica può essere adottata dalla maggioranza di due terzi degli Stati che hanno ratificato la convenzione.

4. Il testo adottato dalla riunione di consultazione multilaterale è sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri. Dopo essere stato approvato, il testo della modifica è trasmesso alle parti per l'accettazione.

5. Tutte le modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno dal giorno in cui tutte le parti hanno informato il segretario generale della loro accettazione.

6. Il Comitato dei ministri può decidere, sulla base di una raccomandazione formulata in una riunione di consultazione multilaterale, con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei voti dei rappresentanti delle parti abilitate a sedere in seno al Comitato, che una determinata modifica entra in vigore allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato trasmesso per accettazione, salvo che una parte non abbia notificato al segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione alla sua entrata in vigore. Qualora una tale obiezione sia stata notificata, la modifica entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la parte della convenzione che ha notificato l'obiezione ha depositato il suo strumento d'accettazione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

7. Se una modifica è stata approvata dal Comitato dei ministri, ma non è ancora entrata in vigore conformemente alle disposizioni dei paragrafi 5 o 6, uno Stato o la Comunità europea non possono esprime il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione senza al contempo accettare tale modifica.

Articolo 11

Relazioni con altre convenzioni o accordi

1. La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali relative a questioni particolari.

2. Le parti della convenzione possono concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali su questioni regolamentate dalla presente convenzione, allo scopo di completare o di rafforzare le disposizioni di quest'ultima o di facilitare l'applicazione dei principi da essa decretati.

3. Se due o più parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un tema che rientra nella presente convenzione, o se hanno diversamente stabilito le loro relazioni con riguardo a tale tema, esse hanno la facoltà di applicare tale accordo o trattato o di disciplinare tali relazioni di conseguenza, in luogo della presente convenzione se ciò facilita la cooperazione internazionale.

4. Nelle loro relazioni reciproche, le parti che sono membri della Comunità europea applicano le regole della Comunità e non applicano pertanto le regole derivanti dalla presente convenzione, solo nella misura in cui non sussiste alcuna regola comunitaria che disciplina il tema particolare in questione.

SEZIONE V

CLAUSOLE FINALI

Articolo 12

Firma ed entrata in vigore

1. La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti della convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità europea. Tali Stati e la Comunità europea possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati mediante:

   a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

   b) firma, su riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data alla quale tre Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato firmatario o la Comunità europea che esprime successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla convenzione, essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato espresso il consenso ad essere vincolato dalla convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 13

Adesione alla convenzione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione delle parti della convenzione, può invitare qualunque Stato non menzionato all'articolo 12, paragrafo 1, ad aderire alla presente convenzione, mediante una decisione adottata con la maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a sedere in seno al Comitato.

2. Per ogni Stato che aderisce, la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può designare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione si applica.

2. Ogni Stato o la Comunità europea può in seguito, in qualsiasi momento, estendere con una dichiarazione indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa l'applicazione della presente convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. Per tale territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data di ricezione di tale notifica da parte del segretario generale.

Articolo 15

Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla presente convenzione.

Articolo 16

Composizione delle controversie

In caso di controversia tra le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, le parti interessate cercano di giungere ad una composizione amichevole della controversia mediante negoziazione o qualsiasi altra soluzione pacifica, ivi comprese il deferimento della controversia a un tribunale arbitrale le cui decisioni sono vincolanti per le parti.

Articolo 17

Denuncia

1. Ogni parte può denunciare in qualsiasi momento la presente convenzione mediante notifica al segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. Gli effetti di tale denuncia decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 18

Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e a ogni altro Stato che ha aderito alla presente convenzione:

a) ogni firma conformemente all'articolo 12;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione conformemente agli articoli 12 e 13;

c) le date di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 12 e 13;

d) ogni dichiarazione formulata conformemente all'articolo 4;

e) ogni proposta di modifica formulata conformemente all'articolo 10;

f) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 gennaio 2001, redatto in esemplare unico in lingua inglese e francese, i testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa rimette una copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parti della convenzione culturale europea, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.